

# NORME E TRIBUTI

a pag. 20 | **CORTE COSTITUZIONALE.** Più garanzie sulle testimonianze degli infermi di mente

a pag. 21 | **MANOVRA 2005.** Nel mirino dei controlli Iva i fornitori degli esportatori abituali

a pag. 22 | **FISCO E PREVIDENZA.** I provvedimenti della seconda metà di gennaio

LA STRETTA SUI BOLLII ■ Dalle compravendite immobiliari alla bollatura dei libri aumenti medi del 30% in vigore da martedì

## Registro e concessioni, rincari a pioggia

Il decreto legge atteso in «Gazzetta» solo domani - I notai pronti all'adeguamento - Confindustria. «Così non si aiuta il made in Italy»

ROMA ■ Dal popolo della prima casa arriveranno almeno 18-20 milioni, quasi 40 miliardi delle vecchie lire. Non moltissimo, rispetto ai 1.200 milioni di euro che sono attesi dall'intervento sulle tasse fisse. Ma sempre una bella somma da parte di chi finora è stato trattato bene dal Fisco. L'ultimo aumento delle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali risale infatti al 1996.

Altri 26-28 milioni, secondo le stime del Sole-24 Ore, saranno prelevati da chi compra casa da un'impresa immobiliare o dal costruttore. E almeno altrettanti peseranno sulle compravendite immobiliari non residenziali. Per circa 500mila delle 760mila famiglie che comprano casa ogni anno, quindi, ci sarà da sborsare dai 78 ai 117 euro in più, senza contare gli aumenti delle tasse ipotecarie e dei prelievi catastali che il notaio metterà nel conto.

Altro prelievo di massa riguarderà poi le attività lavorative non dipendenti: ogni artigiano, imprenditore, professionista, commerciante o lavoratore autonomo pagherà circa 39 euro in più. E sono certamente milioni, cui si aggiungono i 700mila cacciatori che pagheranno altrettanto per il porto di fucile da caccia. Poi ci sono gli incrementi per marchi e brevetti, che peseranno in modo imprevedibile e diffuso su decine di migliaia di aziende, soprattutto Pmi. Per tacere di quelli sulle società (trasformazioni, bollatura dei registri).

Insomma, l'aumento a pioggia del 30 per cento — che scatterà il 1° febbraio — peserà un po' su tutti. Certamente sulle famiglie, ma anche su imprese, liberi professionisti e altri lavoratori autonomi.

Intanto il decreto legge con i nuovi importi — provvedimento approvato già il 21 gennaio ma non ancora reso pubblico, come riferito sul Sole-24 Ore di ieri — dovrebbe fare il conditionale è d'obbligo) la sua apparizione sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì, per dispiegare i suoi effetti delle ore 0,01 di martedì. La scelta del Governo è quindi stata quella di sdoppiare la manovra su bolli e concessioni: subito l'aumento delle imposte e tariffe in cifra fissa; a giugno il rincaro di concessioni (i passaporti, per esempio).

I disagi provocati dall'entrata in vigore improvvisa dei nuovi valori non sembrano però rappresentare un problema per la categoria professionale maggiormente coinvolta, i notai, di regola sostituiti d'imposta delle tasse fisse sugli atti.

Per Paolo Piccoli, presidente del Consiglio nazionale del notariato, «i notai sono abituati a convivere con la necessità e la bravura di applicare le norme immediatamente. Ci è capitato di avere la pubblicazione in «Gazzetta» di aumenti di imposta entrati in vigore alle ore zero di quello stesso giorno». Certo, riconosce Piccoli, sa-

rebbe meglio che le cose arrivassero con po' di anticipo. E segnala che l'aumento delle imposte fisse finisce con il generare ingiustizie fiscali nei confronti di atti di valore molto basso: «Ci possono essere trasferimenti di valore bassissimo, come parti di immobili o di terreni, che valgono poco, o trasferimenti di porzioni minime di parti comuni condominiali. Sono passaggi che impongono pesi molto forti in proporzione al valore dell'atto. E c'è anche il bollo: ogni atto che noi facciamo ha una serie di copie in bollo e ci sono pesi notevolissimi: restando negli atti immobiliari

### RIFORME IN CANTIERE

#### Torna al centro l'imposta sui servizi

La manovra sui bolli richiama l'attenzione sull'assoluta necessità di procedere in tempi rapidi a una razionalizzazione dell'imposizione indiretta. Bolli, concessioni, diritti e imposte sulla casa rappresentano per chiunque una vera e propria giungla.

E a sostenerlo non sono soltanto gli esperti tributari o i contribuenti chiamati a cimentarsi con questo o quel bazzello. A rendersene conto, fin dall'inizio del suo mandato, è stato lo stesso Governo. L'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, nel tratteggiare la riforma fiscale, al fianco dell'Ire, dell'Ires, delle accise e dell'imposta sui consumi (Iva) ha previsto la nascita di una sola imposta sui servizi.

La delega per la riforma fiscale (legge 80/2003) prevede l'istituzione di un'imposta sui servizi in cui dovrebbero essere riunite: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di Borsa, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.

Un obiettivo certamente ambizioso e forse difficile da centrare entro la fine della legislatura. Da una parte c'è un cospicuo gettito da assicurare all'Erario per sostenere in parte la riduzione dell'Irpef. Dall'altra l'amministrazione Finanziaria dovrà fare anche i conti con i tempi. La delega per attuare la riforma fiscale, salvo proroghe concesse dalle Camere, scade a maggio e le cose da fare sono ancora tante: il completamento della nuova Ire, la riforma delle accise, l'Iva da trasformare nell'imposta sui consumi. In aggiunta c'è ancora da varare il correttivo dell'Imposta sulle società (Ires) la tanto attesa e più volte promessa abolizione dell'Irap. (M.Mo.)

sono 200 euro di marche, quindi anche il 30% pesa, eccome».

Per Giorgio Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia «gli aumenti non fanno mai piacere ma il vero problema nelle compravendite è di ricordare che si paga il 9% sulle case diverse dalla prima». Mentre Confindustria punta l'indice sugli aumenti di importi per la tutela dei brevetti: «Per alcune imprese possono avere effetti pesanti ma soprattutto questo provvedimento non sembra andare esattamente nella linea di protezione del made in Italy di cui il Governo si fa portatore».

SAVERIO FOSSATI

### I casi concreti

Negli esempi pubblicati a fianco sono illustrati tre casi di applicazione degli aumenti sulle imposte fisse di registro, ipotecarie, catastali, di concessione governativa e di bollo in tre situazioni diverse: le prime due riguardano la vita di due società, la terza è la compravendita di un'abitazione principale («prima casa») assoggettata a Iva in quanto acquistata dall'impresa costruttrice. In questo caso, a differenza di una compravendita fra privati o da impresa non immobiliare, le imposte fisse da pagare sono tre (registro, ipotecaria e catastale)

TRASFORMAZIONE DI UNA SNC IN SRL		
Atto di trasformazione di Snc proprietaria di immobili in Srl		
	Vecchio importo	Nuovo importo
Imposta di registro	129,11	168
Imposta ipotecaria	129,11	168
Imposta catastale	129,11	168
Bollo nota di trascrizione	51,64	59
Tassa ipotecaria	25,82	35
Voltura catastale	25,82	35
Bollo registro imprese	50,00	65
<b>Totale</b>	<b>540,61</b>	<b>698</b>

CONFERIMENTO D'AZIENDA		
Atto di conferimento in snc di azienda comprendente immobili		
	Vecchio importo	Nuovo importo
Imposta di registro	129,11	168
Imposta ipotecaria	129,11	168
Imposta catastale	129,11	168
Bollo nota di trascriz.	51,64	59
Tassa ipotecaria	25,82	35
Voltura catastale	25,82	35
Bollo registro imprese	45,00	59
<b>Totale</b>	<b>535,61</b>	<b>692</b>

COMPRAVENDITA DI UNA PRIMA CASA		
Compravendita prima casa da impresa costruttrice		
	Vecchio importo	Nuovo importo
Iva	4%	4%
Imposta di registro	129,11	168
Imposta ipotecaria	129,11	168
Imposta catastale	129,11	168
Modello Unico	176	230
<b>Totale</b>	<b>563,33</b>	<b>734</b>

Per i documenti senza specificazione di tempo i nuovi importi si applicano in base al momento di iscrizione

## Decorrenze vincolate alla registrazione

Uno dei principali problemi che si pongono in vista dell'entrata in vigore degli aumenti per bolli, concessioni governative, imposta di registro e così via (si veda «Il Sole-24 Ore») di ieri) è di stabilire la decorrenza degli aumenti in questione.

La regola contenuta nel decreto legge è che gli aumenti: ■ scattano per gli atti pubblici stipulati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate dal 1° febbraio 2005 in avanti (si tratta infatti di atti dotati del requisito della "data certa" per il fatto di essere formati con il ministero di un pubblico ufficiale: il giudice, il notaio, il segretario comunale ecc.); quando si dice «dal 1° febbraio» si intende dal primo minuto del giorno indicato; quindi una compravendita stipulata il 31 gennaio

scatta i tributi nella precedente misura mentre una donazione stipulata il 1° febbraio è percorsa dagli aumenti in questione; ■ si applicano, per gli atti privi di "data certa" (si tratta essenzialmente delle scritture private non autenticate, cui vanno accodate, per identità di situazione, le denunce di eventi da sottoporre a registrazione, come un contratto verbale di locazione) dal giorno della richiesta di registrazione (l'atto senza "data

certa", all'atto della sua formazione, assume infatti la "data certa" proprio con la registrazione). E così, a un contratto preliminare redatto per scrittura privata non autenticata firmato il 26 gennaio 2005 si applicherà la vecchia misura dell'imposta di registro se esso sia presentato alla registrazione fino al 31 gennaio mentre scatterà la nuova imposta fissa di registro se presentato alle Entrate dal 1° febbraio in avanti.

**Formalità nei registri immobiliari.** Qualche problema inter-

pretativo è invece destato dalle parole del decreto legge quando si esprime nel senso che l'aumento delle tasse ipotecarie vale «per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere» dal 1° febbraio 2005.

Se le formalità in questione sono quelle da presentarsi non mediante il modello unico ma mediante floppy disk (si pensi a un atto di trasformazione di società proprietaria di immobili), non c'è dubbio che l'aumento

(da 25,82 euro a 35 euro) interessi tutto ciò che viene presentato dal 1° febbraio in poi; in altri termini, non rileva che l'atto da cui la formalità discende sia stato formato anteriormente al 1° febbraio, in quanto ciò che rileva è la data in cui la formalità viene richiesta. Non è possibile quindi sostenere che il costo della formalità dipende dalla legge vigente al momento di stipula dell'atto; la legge è chiara nel senso che la tariffa da applicare (e quindi l'importo della tassa ipotecaria) è quella vigente alla data di

esecuzione della formalità. Discorso diverso è da farsi invece per le formalità da svolgersi nei Registri immobiliari che si eseguono mediante il cosiddetto modello unico: quest'ultimo serve, come noto, a effettuare contemporaneamente, e cioè con un solo invio telematico, la registrazione dell'atto presso l'agenzia delle Entrate e la sua trascrizione e voltura nelle banche dati dell'agenzia del Territorio (e cioè nei Registri immobiliari e in Catasto). Esiste una serie di atti per cui

è obbligatorio (come accade per il "classico" caso della compravendita immobiliare) oppure anche solo facoltativo l'utilizzo del modello unico. ■ le imposte di registro, ipotecaria e catastale (proporzionali o fisse) dovute per l'atto; ■ l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie (qui si tratta di un importo forfettizzato, dovendo coprire l'originale, le copie e i vari moduli occorrenti, che passa dagli attuali 176 euro al nuovo importo di 230 euro).

Il problema è dunque quello che si presenta ove sia stipulato prima del 1° febbraio un atto il cui modello unico sia presentato dal 1° febbraio in avanti: se è pacifico che le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (che passano da 129,11 euro a 168 euro) si pagheranno in questo caso alla vecchia maniera, qualche dubbio potrebbe sorgere per l'importo forfettizzato che comprende imposta di bollo e tasse ipotecarie.

Ma si tratta di un dubbio facilmente superabile in quanto non si può non ritenere che per determinare il suo importo si deve fare riferimento alla legge vigente al momento di formazione dell'originale e non alla legge vigente al momento della spedizione telematica del modello.

ANGELO BUSANI

### Vale la data di formazione dell'atto

La data di formazione dell'atto dovrebbe "legare" l'importo delle imposte. Un problema analogo a quello che si pone a causa dello scollamento tra la data dell'atto e la data di esecuzione delle formalità che ne discendono, si verifica nel caso dell'esecuzione di formalità di iscrizione o deposito di atti concernenti società o attività d'impresa individuali nel Registro delle imprese.

Da quando i vecchi moduli cartacei del Registro delle imprese sono stati sostituiti dall'invio telematico, infatti, non potendosi più applicare la marca da bollo sugli atti presentati per il deposito o l'iscrizione e sul modulo cartaceo necessario per introdurre l'atto nel Registro, il legislatore ha disposto un pagamento forfettario e cumulativo dell'imposta di bollo, che con il decreto legge di venerdì ha subito un considerevole incre-

mento. Più precisamente si è passati: a) da euro 32 a euro 42 per gli atti delle ditte individuali; b) da euro 45 a euro 59 per gli atti delle società di persone; c) da euro 50 a euro 65 per gli atti delle società di capitali.

A una prima lettura, potrebbe apparire anche scontato concludere nel senso che l'aumento concerna le formalità eseguite dal 1° febbraio in avanti, senza che cioè rilevi la data di formazione dell'atto poi spedito per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario.

Questo ragionamento, però, a una lettura più attenta potrebbe non apparire così scontato: infatti, l'importo forfettario riguarda non solo il modulo, ma anche la copia dell'atto oggetto di pubblicità; inoltre, non da poco è la considerazione, più generale, che il contribuente deve poter sapere in anti-

mento. Più precisamente si è passati: a) da euro 32 a euro 42 per gli atti delle ditte individuali; b) da euro 45 a euro 59 per gli atti delle società di persone; c) da euro 50 a euro 65 per gli atti delle società di capitali.

A una prima lettura, potrebbe apparire anche scontato concludere nel senso che l'aumento concerna le formalità eseguite dal 1° febbraio in avanti, senza che cioè rilevi la data di formazione dell'atto poi spedito per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario.

Questo ragionamento, però, a una lettura più attenta potrebbe non apparire così scontato: infatti, l'importo forfettario riguarda non solo il modulo, ma anche la copia dell'atto oggetto di pubblicità; inoltre, non da poco è la considerazione, più generale, che il contribuente deve poter sapere in anti-

mento. Più precisamente si è passati: a) da euro 32 a euro 42 per gli atti delle ditte individuali; b) da euro 45 a euro 59 per gli atti delle società di persone; c) da euro 50 a euro 65 per gli atti delle società di capitali.

A una prima lettura, potrebbe apparire anche scontato concludere nel senso che l'aumento concerna le formalità eseguite dal 1° febbraio in avanti, senza che cioè rilevi la data di formazione dell'atto poi spedito per l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario.

Questo ragionamento, però, a una lettura più attenta potrebbe non apparire così scontato: infatti, l'importo forfettario riguarda non solo il modulo, ma anche la copia dell'atto oggetto di pubblicità; inoltre, non da poco è la considerazione, più generale, che il contribuente deve poter sapere in anti-

Per molte aziende, soprattutto Pmi, l'incremento delle tariffe rischia di avere effetti pesanti

## Su marchi e brevetti è vera stangata

L'aumento delle concessioni governative sui brevetti rischia di pesare sulle aziende in maniera imprevedibile.

Una delle condizioni inderogabili per il mantenimento in vita dei brevetti di invenzione è che ogni anno venga pagata la tassa annuale. La durata di un brevetto italiano è di 20 anni contati dalla data di deposito, per cui 20 sono le annualità (i cui importi sono crescenti nel tempo) da pagare se si vuole mantenere in vita il brevetto. Per esempio, per il quarto anno si deve corrispondere un importo di € 47, per il decimo anno questo importo è di € 236 e, a partire

dal quindicesimo anno, la tassa è costantemente di € 741.

Le cose, poi, cambiano a seconda del campo tecnico: nel settore farmaceutico, per esempio, dove lo sfruttamento del brevetto inizia con qualche anno di ritardo rispetto al deposito, è normale che la tassa venga pagata sino all'ultimo anno. In campo meccanico, invece, difficilmente si supera una durata di quindici anni, durata che diventa ancora più breve nel caso di tecnologie soggette a una rapida obsolescenza.

**I casi concreti.** Tranne casi limite, una media o grande azienda dispone normalmente di un consistente pacchetto brevettuale, per cui i nuovi aumenti contribuiranno ad appesantire i bilanci già poco floridi. Ma volendo considerare un caso limite, alcuni ricordano che la Montedison vantava un tempo

un patrimonio di 17mila brevetti, buona parte dei quali italiani. Prendendo come riferimento la decima annualità, che quasi sempre viene pagata, e come numero di brevetti italiani una cifra di 8.000, se l'esborso annuale fino al 31 gennaio sarebbe stata di circa 1.440.000 €, con le nuove tasse la Montedison pagherebbe quasi 1.900.000 €. 400mila euro in più.

In ogni caso, è sicuro che certamente le medie e grandi aziende non saranno incentivate a investire maggiormente nella tutela brevettuale delle loro innovazioni. E questa situazione si prospetta ancora più seria per le Pmi.

**Gli innessi erariali.** Questi incrementi delle tasse sulle concessioni governative in materia di proprietà industriale porteranno sicuramente un rilevante introito alle casse dello Stato. Facendo

riferimento alle statistiche del 2003, i depositi effettuati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, divisi per categorie, hanno visto la presentazione di circa: ■ 9.000 domande di brevetto di invenzione; ■ 3.000 domande di modello di utilità; ■ 3.000 domande di registrazione di modello o design; ■ 45.000 domande di registrazione di marchio; ■ 30.000 depositi di convalida di brevetti europei per l'Italia.

L'incremento di entrate dello Stato senza che mutino i servizi resi ai richiedenti sarà grosso modo di circa 2 milioni, che verranno quindi incamerati dall'erario e utilizzati per tutt'altro scopo. Non si deve dimenticare che il bilancio annuale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è dell'ordine di 70 milioni di euro, dei quali

oltre 20 milioni vengono trasferiti all'Ufficio brevetti europeo per l'adempimento degli accordi in materia di tasse nazionali, circa 10-12 milioni vengono dedicati al funzionamento dell'ufficio e oltre la metà (circa 36 milioni) incamerati dall'erario. **Benefici mancati.** Lo Stato ha il diritto di farsi ripagare dagli utenti i servizi che rende, ma non quello di lucrare indebitamente su questi servizi: ben diversa infatti sarebbe la situazione se i 36 milioni di euro venissero utilizzati per ammodernare gli strumenti per la tutela dell'innovazione.

Un'altra ricaduta prevedibile dei nuovi aumenti sarà quella di rendere ancora più appetibili per i richiedenti italiani il ricorso a forme di tutela comunitarie o internazionali.

Prendiamo il caso del marchio comunitario: il deposito di

### Gli aumenti

Le differenze, rispetto alla situazione vigente, degli importi per alcune operazioni legate alla proprietà industriale - Dati in euro

	2004	2005	Incremento %
<b>MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO</b>			
Primo anno	12,91	17,00	31,68
Secondo anno	25,82	34,00	31,68
Terzo anno	30,99	40,00	29,07
Quarto anno	36,15	47,00	30,21
Quinto anno	46,48	61,00	31,24
Sesto anno	67,14	88,00	31,07
Settimo anno	92,96	121,00	30,16
Ottavo anno	129,11	168,00	30,12
Nono anno	154,94	202,00	30,37
Decimo anno	180,76	236,00	30,56
Undicesimo anno	258,23	337,00	30,50
Dodicesimo anno	361,52	472,00	30,56
Tredicesimo anno	413,17	539,00	30,45
Quattordicesimo anno	464,81	607,00	30,59
Quindicesimo anno e successivi	568,10	741,00	30,43
<b>BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ</b>			
per domanda di brevetto	25,82	34,00	31,68
per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	516,46	674,00	30,50

una domanda ha un costo (fino a tre classi merceologiche) di 975 € cui si aggiunge all'atto della registrazione il versamento di una tassa ulteriore di circa 1.100 €. Si ottiene tuttavia una tutela estesa a 25 paesi membri

della comunità. Per registrare un marchio per tre classi il nuovo costo (senza lettera di incarico e quindi senza l'assistenza di un mandatario) è di 169 €. Se poi si guarda al modello e

design comunitario, la tutela di un disegno comporta un esborso come tasse di 350 €, cifra con la quale si ottiene una tutela per un quinquennio sempre in 25 paesi. Il confronto con le tasse per ottenere un'analoga protezione in Italia (337 € se non vi è lettera di incarico) non ha bisogno di ulteriori commenti. Marchi e modelli o design hanno una enorme ricaduta con riferimento al made in Italy: è evidente l'incongruenza di proclamare a gran voce la volontà di sostenere questa importante voce dell'attività nazionale e dall'altra appesantire i costi per le imprese e per i designer. GIANFRANCO DRAGOTTI

Almeno 2 milioni in più nelle casse dello Stato

Ma non è prevista maggiore efficienza nei servizi